

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1329)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2336)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 1973*

Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, lettera c), e nell'ultimo comma la cifra « 20.000.000 » è sostituita dalla cifra « 100.000.000 ».

## Art. 2.

L'articolo 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

Quando le macchine sono installate in località diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077.

Le località in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro delle finanze ».

## Art. 3.

All'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai gestori delle ricevitorie cui è aggregata una collettoria compete, sull'importo

delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5 per cento, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore. Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria, la base imponibile è diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria.

I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:

a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4 per cento, di cui il 75 per cento deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese. Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.

La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorre, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;

b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore è persona diversa dall'esercente, a questo ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spe-

se, il 75 per cento dell'aggio liquidato al collettore;

c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonchè della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione.

In casi particolari, il Ministero delle finanze può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere *a)* e *b)*, per ciò che concerne la parte spettante al titolare del locale ».

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 24 novembre 1971.